



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 16-BIS DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICHE”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

il Decreto Delegato in presentazione apporta due modifiche all’articolo 16-bis della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 94 del 7 agosto 2017.

Attraverso la modifica del comma 14 dell’articolo 16-bis della Legge n.118/2010, si garantisce l’accesso agli atti relativi a domande di residenza elettiva ai sensi dell’articolo 16-bis presentate in Congresso di Stato. La visione della documentazione avverrà in sede di riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri nel corso della seduta della Commissione Affari Esteri, Emigrazione ed immigrazione, Sicurezza ed Ordine Pubblico, Informazione.

La seconda modifica apportata dal presente Decreto Delegato riguarda il numero massimo di residenze elettive che possono essere concesse ogni anno. Superando la necessità di emettere annualmente un decreto delegato che fissi quote massime di concessione di residenza elettiva, la modifica del comma 15 dell’articolo 16-bis della Legge n.118/2010, fissa a 50 unità il numero massimo di residenze elettive che il Congresso di Stato può concedere annualmente, esclusi i casi di cui ai commi 6 e 7.

IL SEGRETARIO DI STATO